

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **10 aprile 2014** ad ore [REDACTED] innanzi al dott. Anna Ghedini, sono comparsi:

Per [REDACTED] avv [REDACTED] per l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] A l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da citazione e come da memoria conclusionale.
il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Anna Ghedini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv.
[redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Oggetto: opposizione a precetto

Parte attrice propone opposizione al precetto notificato da [redacted] in relazione al pagamento di quanto dovuto in forza del DI 25/12.

Lamenta l'opponente la mancata prova del credito azionato in DI, la inefficacia del DI avverso il fidiussore e la violazione del beneficio di escussione *ex art. 2304 c.c.*, la applicazione di meccanismi di calcolo anatocistici, ed infine la illegittima applicazione di [redacted].

Si costituiva la opposta contestando la azione avversa.

Dopo che il GI aveva rigettato la istanza di sospensione del la esecutivita' del titolo esecutivo azionato la causa perveniva alla decisione nelle forme di cui all'art. 281 *sexies cpc.*

La opposizione e' infondata e non merita accoglimento.

Il titolo posto alla base del precetto e' costituito da un DI notificato e mai opposto, sul quale quindi e' sceso il velo del giudicato.

Ogni eventuale doglianza relativa alla entità e prova del credito azionati in ricorso monitorio dovevano essere allegati in sede di opposizione al DI.

In presenza di titolo giudiziale la opposizione *ex art. 615 cpc* puo' inerire solo fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto verificatisi in epoca successiva alla decorrenza del termine per la opposizione.

In ultimo e quanto all'allegato mancato rispetto del principio di cui all'art. 2304 c.c. si osserva che tale

beneficio inerisce la ipotesi in cui il titolo esecutivo sia formato nei confronti della società e la esecuzione sia promossa avverso il socio per effetto della responsabilità patrimoniale sussidiaria; nel caso di cui il [REDACTED] risponde per titolo proprio, ovvero per la garanzia prestata, e nei suoi confronti è stato ottenuto e notificato un DI in proprio.

La opposizione va rigettata con condanna al pagamento delle spese.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 cpc.

L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex legge 89/2001 - legge 24 marzo 2001, n. 89) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69/2009) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, comma III, c.p.c., al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. La norma introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" ed introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia, traducendosi, dunque, in "una sanzione d'ufficio".

In concreto la parte attrice non è solo totalmente soccombente, ma, attesi i motivi di doglianza manifestamente infondati, l'instaurazione di una lite allo scopo di sottrarsi all'adempimento di un obbligo legittimamente contratto, la allegazione di doglianze manifestamente inammissibili per giurisprudenza ormai granitica può affermarsi che la attrice ha agito con colpa e imprudenza, non potendosi non rappresentare, se vi avesse posto la necessaria perizia e diligenza, la totale reiezione delle proprie ragioni.

La condanna va commisurata, avuto riguardo al rallentamento delle attività di giustizia, e alle spese legali imposte alle altre parti, nella somma di euro 2000,00 a favore del convenuto [REDACTED]

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, dichiara inammissibile la opposizione proposta

Dichiara [REDACTED] tenuto al pagamento in favore della opposta [REDACTED] spa delle spese di causa determinate in euro 2000,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla somma di euro 3000,00 ex art. 96 cpc.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ferrara, 10 aprile 2014

Il Giudice
dott. Anna Ghedini